

TI_GERICHTE 15.2021.24 vom 3. August 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-08-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.24

FR: TI_GERICHTE 15.2021.24 du 3 août 2021

IT: TI_GERICHTE 15.2021.24 del 3 agosto 2021

Regeste

Opposizione trasmessa con una e-mail non firmata digitalmente. Correzione del precetto esecutivo con l'indicazione dell'avvenuta opposizione. Irricevibilità della domanda di continuazione dell'esecuzione

Erwägungen

E. 2

La ricorrente censura anzitutto la forma dell'opposizione, avvenuta per e-mail, ricordando che secondo il sito internet degli uffici di esecuzione e fallimento del Cantone Ticino, ove l'escusso non interponga subito opposizione all'atto della notifica del precetto esecutivo, egli deve inoltrare l'opposizione per scritto e apporre "data e firma", un'opposizione per via elettronica essendo ammissibile, secondo l'art. 33 a cpv. 2 LEF, solo con un'e-mail munita di una firma elettronica qualificata, onde permettere la verifica dell'identità del mittente ed evitare così che terzi possano danneggiare il patrimonio dell'escutente.

E. 2.1

Orbene, le indicazioni del sito internet citato dalla ricorrente non hanno forza di legge. L'art. 74 cpv. 1 LEF non impone per l'opposizione al precetto esecutivo la forma scritta dell'art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata), ma permette all'escusso di dichiararla "verbalmente o per scritto". Sin dagli albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l'opposizione non soggiace all'osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 37 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurz-kommentar, 2 a ed. 2014, n. 4 ad art. 74 LEF; Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 12 ad art. 74 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 74 LEF). Così l'opposizione scritta non firmata dall'escusso o dal suo rappresentante è di principio ricevibile (DTF 28 I 398), perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch'essa non emana da una persona autorizzata, com'è pure ammissibile l'opposizione dichiarata telefonicamente all'ufficio, se esso non ha dubbi sull'identità del chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III 63 segg. consid. 4, 59 III 141), presupposti che valgono anche per l'opposizione interposta per fax (DTF 127 III 182) e pertanto per e-mail (Ruedin, op. cit., n. 11 ad art. 74). Bessenich (op. cit. ad n. 14) e Ruedin (op. cit. ad n. 10) ritengono invero che la firma dell'escusso sia necessaria se l'opposizione è presentata per scritto dopo la notifica del precetto, ma senza motivare tale esigenza e senza spiegare la contraddizione con le loro affermazioni secondo cui l'opposizione non soggiace ad alcuna forma e le regole in materia di opposizione telefonica si applicano all'opposizione per telefax.

E. 2.2

Nella fattispecie la ricorrente non indica circostanze suscettibili di far dubitare dell'autenticità dell'e-mail del 21 gennaio 2021. All'e-mail è del resto allegata una copia digitale del precetto esecutivo (20210121_110224.jpg e 20210121_110251) a riprova che il mittente era l'escusso (in questo senso per l'opposizione interposta per telefono: DTF 99 III 65 consid. 4). La decisione dell'Ufficio di ritenere l'opposizione ammissibile non presta quindi il fianco alla critica.

E. 2.3

Nulla di diverso si evince dall'art. 33 a cpv. 2 LEF. La norma concerne gli atti che per legge devono rivestire la forma scritta, ciò che, come appena visto, non è il caso dell'opposizione al precetto esecutivo.

E. 3

La ricorrente critica inoltre la forma della decisione d'irricevibilità, lamentando la mancanza di riferimenti di legge e dei rimedi giuridici. La legge non impone invero agli uffici di esecuzione un obbligo corrispondente a quello delle autorità di vigilanza d'indicare sulle loro decisioni i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2019.26 del 10 settembre 2019 consid. 1) né esige l'indicazione dei "riferimenti di legge". Del resto la ricorrente è riuscita apparentemente senza difficoltà a presentare e motivare il ricorso in esame. Pretestuosa, la censura non merita ascolto.

E. 4

LEF di revocare o modificare i propri provvedimenti fino alla scadenza del termine di ricorso (Gilliéron , op. cit., n. 256 ad art. 17), di modo che all'ufficio è tuttora data la possibilità della riconsiderazione anche in assenza di ricorso finché il termine di ricorso non è scaduto e un ricorso con effetto devolutivo completo non è stato inoltrato (DTF 97 III 6 consid. 3; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 64 ad art. 17 LEF).

E. 4.1

Giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF, in caso di ricorso l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Tale facoltà è un'estensione di quella conferitagli dalla giurisprudenza prima dell'adozione dell'art. 17 cpv.

E. 4.2

Al momento in cui l'UE ha modificato il precetto esecutivo e poi emesso la decisione d'irricevibilità della domanda di prosecuzione, il termine di ricorso contro l'errata constatazione dell'assenza di opposizione apposta sull'esemplare del precetto destinato al creditore non era neppure iniziato a decorrere dal momento che l'escusso ne sarebbe venuto a conoscenza (facendo scattare il termine: art. 17 cpv. 1 LEF) solo con l'avviso di pignoramento. L'ufficio era quindi autorizzato a rimediare al proprio errore. Ne segue che il ricorso va respinto.

E. 5

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.